



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEGLI ASSEGNISTI DI RICERCA

Art. 1 – Istituzione, compiti e prerogative

1. La Consulta costituisce il massimo organo di rappresentanza degli Assegnisti di Ricerca di Tipo A e di Tipo B (nel prosieguo “Assegnisti”) presso l’Ateneo.

2. La Consulta promuove e coordina la partecipazione degli Assegnisti all’organizzazione universitaria e svolge funzioni consultive verso gli Organi di governo dell’Università nonché funzioni propositive su materie riguardanti la figura degli Assegnisti.

3. Le proposte avanzate dalla Consulta degli Assegnisti sono sottoposte agli Organi di governo dell’Ateneo per le valutazioni di rispettiva competenza.

4. In particolare, la Consulta esprime pareri non vincolanti in merito a:

- modifiche del Regolamento d’Ateneo in materia di Assegni di Ricerca;
- modifiche dei Regolamenti che disciplinano le attività didattiche e scientifiche degli Assegnisti;
- modifiche dello Statuto di Ateneo, relativamente agli argomenti attinenti agli Assegnisti;

5. La Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o richieste per quanto riguarda:

- a) attività degli Assegnisti;
- b) condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, didattica e progettazione degli Assegnisti;
- c) accesso ai servizi e ai bandi di ricerca;
- d) iniziative culturali e sociali.

6. Tali pareri e proposte sono adottati con delibera della Consulta in seduta plenaria.

7. La Consulta è tenuta a provvedere alla formulazione dei pareri e agli altri adempimenti che le vengano richiesti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Gli organi di governo dell’Ateneo considerano i pareri espressi dalla Consulta. Alla Consulta viene assicurato l’accesso a ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti.

8. La Consulta, limitatamente a quanto di sua pertinenza, propone al Rettore i nominativi degli assegnisti dell’Università degli Studi di Milano da designare in seno agli organi collegiali esterni all’Ateneo nei quali è prevista la partecipazione di rappresentanti della categoria.

Art. 2 – Composizione e doveri dei membri della Consulta

1. La Consulta è composta da un rappresentante degli Assegnisti per ciascun Dipartimento dell’Ateneo, scelto dagli assegnisti del Dipartimento stesso. Il Rappresentante dei Dottorandi ed i Rappresentanti dei Ricercatori a Tempo Determinato eletti nel Senato Accademico sono membri invitati.

2. I membri della Consulta sono tenuti a partecipare regolarmente alle sedute della Consulta stessa. Qualora un membro sia impossibilitato a partecipare a una seduta può delegare in sua vece come membro supplente uno degli altri Assegnisti nel Consiglio del suo stesso Dipartimento.

3. I membri della Consulta hanno l’obbligo di riferire regolarmente agli Assegnisti del proprio Dipartimento di appartenenza sulle attività della Consulta.



Art. 3 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dai membri della Consulta. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione, a maggioranza qualificata dei votanti nella seconda votazione, mediante ballottaggio tra i due membri che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella terza.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta utile, a scrutinio segreto. Tale seduta è presieduta dal rappresentante con più anni di servizio e non candidato.

3. L'elezione del Presidente avviene previa presentazione di candidature nominali all'inizio dei lavori della prima seduta utile.

4. Il Presidente dura in carica due anni, a meno di decadenza come membro, e non può essere rieletto.

5. Il Presidente:

- a. rappresenta la Consulta, in conformità alle determinazioni di quest'ultima, e, in collaborazione con la Giunta, ne coordina le attività;
- b. convoca la Consulta e la presiede, ne assicura il buon andamento dei lavori osservando e facendo osservare il Regolamento;
- c. sottoscrive i verbali delle sedute.

Art. 4 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta, nella stessa seduta della sua elezione.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, mancato rispetto dei termini perentori per gli atti di sua competenza o altra inadempienza.

3. Il mandato del Vicepresidente coincide con quello del Presidente, o comunque può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, previa approvazione della Consulta.

4. In caso di decadenza anticipata il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta utile.

Art. 5 - Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente tra i membri della Consulta, nella stessa seduta della sua elezione.

2. Ha la funzione di redigere il verbale, assistere il Presidente durante le sedute, curare le comunicazioni con i componenti della Consulta.

3. Il mandato del Segretario coincide con quello del Presidente, o comunque può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, previa approvazione della Consulta.

4. In caso di decadenza anticipata il Presidente procede a una nuova nomina nella prima seduta utile.



Art. 6 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da cinque membri eletti all'interno della Consulta. All'interno della Giunta, le quattro macroaree dell'Ateneo devono essere rappresentate da almeno un componente.
2. Risultano eletti i cinque candidati più votati nell'ambito di una medesima votazione.
3. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni.
4. La Giunta esercita funzioni istruttorie e preparatorie delle deliberazioni della Consulta e assume gli eventuali compiti che le sono demandati o delegati, o che siano urgenti e necessari all'espletamento degli obblighi della Consulta.
5. I membri della Giunta possono ricevere deleghe specifiche da parte del Presidente o della Consulta stessa.
6. I membri della Giunta durano in carica due anni, a meno di decadenza come membri, e non possono essere rieletti.
7. In caso di decadenza anticipata di uno o più membri elettivi della Giunta, il Presidente procede all'indizione di una votazione suppletiva per la sostituzione dei membri decaduti, da svolgersi nella prima seduta utile della Consulta.

Art. 7 – Convocazioni

1. La Consulta si riunisce, di norma, ogni tre mesi e comunque almeno una volta ogni sei mesi.
2. La convocazione della Consulta è disposta dal Presidente normalmente a mezzo posta elettronica a tutti i componenti della Consulta e per conoscenza a tutti gli Assegnisti.
3. La convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della riunione (ridotti a due giorni, in caso di urgenza), con l'indicazione di luogo, data e ora d'inizio dei lavori e dell'ordine del giorno.
4. La documentazione eventualmente necessaria deve essere allegata all'avviso di convocazione o comunque trasmessa contestualmente.
5. La Consulta deve essere convocata, in ogni caso, ove almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta al Presidente. In tal caso, il Presidente è tenuto a convocare la Consulta entro sette giorni dalla richiesta di convocazione e la seduta si deve tenere entro i sette giorni successivi.
6. Se il Presidente non ottempera o è impossibilitato a ottemperare agli obblighi di convocazione, spetta al Vicepresidente convocare la Consulta. In caso di inadempienza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la convocazione è trasmessa d'ufficio dal Segretario o in subordine da un componente della Giunta.

Art. 8 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno è redatto dal Presidente, sentito il parere della Giunta e tenuto conto delle eventuali richieste pervenute dai componenti.
2. Nell'ordine del giorno devono essere inserite le questioni la cui trattazione sia stata richiesta da almeno un quarto dei componenti della Consulta o da due membri della Giunta.
3. Nel corso di una seduta possono essere introdotti nuovi argomenti all'ordine del giorno su proposta di un singolo componente subordinatamente al voto favorevole di almeno un quarto dei presenti.
4. Ogni membro della Consulta ha diritto di intervenire durante la riunione sui punti all'ordine del giorno, previa prenotazione dell'intervento e per un tempo massimo di cinque minuti per argomento.



Art.9 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Consulta è necessario che tutti i suoi componenti siano stati regolarmente convocati e che sia presente almeno un terzo degli aventi diritto.

2. Prima di dichiarare aperta ogni seduta, il Presidente accerta l'esistenza del numero legale. Ogni componente dell'assemblea può chiederne altresì la verifica prima che si proceda ad ogni deliberazione.

3. Qualora sia accertata la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Presidente aggiorna la seduta, inviando nuova convocazione recante la data e l'ora della seduta successiva (che deve tenersi entro quindici giorni), con i punti dell'ordine del giorno sui quali non sia stato possibile deliberare; tale nuova convocazione è quindi inviata secondo quanto disposto dall'articolo 7. Nella nuova seduta aggiornata, la riunione della Consulta si intenderà validamente costituita in presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 10 - Partecipazione alle sedute e interventi di esterni

1. Le sedute della Consulta sono di norma riservate ai membri della stessa.

2. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, può invitare alle sedute della Consulta il Rettore e/o i suoi Delegati, il Direttore Generale e altri professori o dirigenti dell'Amministrazione, nonché esperti esterni e/o dottorandi e ricercatori affinché intervengano su questioni di interesse generale o su questioni che rientrino nella responsabilità dei loro uffici. Tale partecipazione deve essere prevista dall'ordine del giorno.

3. Possono assistere alla seduta gli assegnisti regolarmente in servizio in uno dei Dipartimenti dell'Ateneo, i quali, inoltre, previa autorizzazione da parte del Presidente, possono svolgere interventi limitatamente ai punti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Art. 11 - Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o con appello nominale dei presenti.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata dei presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità si procede a una discussione ulteriore seguita da votazione. In caso di ulteriore parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12 – Verbale

1. Il verbale è redatto dal Segretario.

2. Il verbale delle adunanze deve riportare: il giorno e l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori; i nominativi di chi presiede e di chi esercita le funzioni di segretario; i nominativi dei componenti presenti, degli assenti e degli assenti giustificati; l'ordine del giorno; una nota sommaria degli interventi; il testo delle delibere adottate e l'esito delle votazioni.

3. Ogni componente della Consulta ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale.

4. In caso di votazione devono essere indicati i componenti astenuti e quelli contrari, nominativamente.



5. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è custodito dal Segretario fino al deposito di cui all'articolo 13.

Art. 13 – Atti

1. Tutti gli atti e i provvedimenti approvati dalla Consulta degli Assegnisti sono trasmessi alla Direzione Affari Istituzionali a cura del Segretario, ai fini della registrazione nell'archivio documentale dell'Ateneo.

2. Il calendario, le convocazioni e i verbali completi sono pubblici e pubblicati nella sezione del portale web d'Ateneo dedicata alla Consulta degli assegnisti da parte dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.

Art. 14 - Decadenze dalle cariche

1. Ogni membro rimane in carica due anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Decade dal ruolo di componente della Consulta chi:

a. cessa, per qualunque ragione, dal ruolo di Assegnista di Ricerca dell'Ateneo;

b. non partecipa per più di due volte consecutive, senza giustificazione, alle riunioni della Consulta;

c. si dimette tramite lettera scritta al Presidente;

d. è revocato con lettera inviata al Presidente e sottoscritta dalla maggioranza degli Assegnisti del Dipartimento dal quale è stato designato.

3. Entro trenta giorni gli Assegnisti dei singoli Dipartimenti devono designare il nuovo rappresentante all'interno della Consulta.

4. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e i membri della Giunta possono dimettersi da tale ufficio senza perdere il loro ruolo di componenti della Consulta.

Art. 14 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul portale internet di Ateneo.

2. Le modificazioni al presente Regolamento sono adottate a maggioranza qualificata dei membri della Consulta e sono approvate dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio allo Statuto d'Ateneo e alla normativa dei Regolamenti generali d'Ateneo.